

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XCVI
n. 2

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO RIFERITA AI PROCEDIMENTI PENALI

(Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2008)

(Articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Presentata dal Ministro della giustizia

(ALFANO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 2009
—————

INDICE

1) Introduzione e breve analisi del fenomeno		
1.1) Introduzione	<i>Pag.</i>	5
1.2) Breve analisi del fenomeno	»	5
1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati	»	6
2) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta	»	8
3) Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato nel processo penale	»	9
4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale		
4.1) Premessa	»	11
4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio	»	11
4.3) Area geografica	»	13
4.4) Qualifica giuridica	»	14
4.5) Età	»	14
4.6) Nazionalità	»	15
4.7) Tipo di ufficio giudiziario	»	17
5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale		
5.1) Persone ammesse	»	19
5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione	»	20
5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme	»	21
6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo pe- nale al lordo delle spese eventualmente recuperate		
6.1) Introduzione e considerazioni iniziali	»	22
6.2) Ulteriori considerazioni	»	23

6.3) Costi lordi in termini nominali	<i>Pag.</i>	24
6.4) Costi lordi in termini reali	»	24
6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica	»	26
6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario	»	27

7) Tabelle allegate:

Tabelle anno 2008

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

1.2) Breve analisi del fenomeno

I dati relativi al **periodo 1995 – 2008** mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è stato in crescita fino all'anno 2005, per poi assestarsi su livelli stazionari fino all'anno 2008. *Nell'anno 2008 sono state circa 113.000 le persone interessate al beneficio, delle quali circa 98.000 sono state ammesse.* La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata come sempre piuttosto elevata; nell'anno 2008 in circa l'86% dei casi il giudice ha concesso l'autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato.

Anche per ciò che riguarda i costi vi è stata una crescita fino all'anno 2005 ed un successivo assestamento su livelli stazionari fino all'anno 2008. *Nell'anno 2008 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate è stato di oltre 88 milioni di Euro.*

Sia in termini di numero di persone interessate che di costi, il fenomeno ha registrato nel periodo 1995 – 2008 una *diminuzione del peso percentuale per l'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale per l'area del Sud-Isole*, apparendo a tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra le due aree (l'area del Sud-Isole detiene al momento la quota maggiore).

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, si è registrato un andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni decrescente fino al 2002 e pressoché

stazionario negli anni successivi (il peso era inizialmente del 45% del 1995, poi diminuito al 9% del 2008) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni.

Di non trascurabile entità è l'*incidenza degli stranieri* rispetto al totale delle persone interessate al beneficio (circa il 20% nel 2008), con andamento lievemente crescente nel corso del periodo 1999-2008. Restringendo l'analisi alle sole persone interessate minorenni, si è visto che l'*incidenza degli stranieri minorenni* rispetto al totale delle persone interessate minorenni è risultata ben superiore (nel 2008 il 41% delle persone interessate minorenni era straniero).

I dati evidenziano come *i costi relativi agli onorari per difensori (comprensivi dell'I.V.A.)* costituiscano la quasi totalità dei costi complessivi del patrocinio penale. *Nell'anno 2008 la percentuale di tali costi rispetto al totale è stata del 95%.*

La maggior parte dei costi (circa il 64% nel 2008) si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise.

1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

a) A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi a contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

b) A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per il periodo più recente (anni 2005-2006-2007-2008), una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2008, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta di sottostime del dato reale).

c) E' stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio per tenere conto del fatto che, solitamente, per una piccola percentuale di

richieste inoltrate nell'anno di rilevazione in esame, il giudice non riesce a decidere entro il 31 dicembre dell'anno stesso (sono in genere le richieste presentate negli ultimi giorni di dicembre, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta) e pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse (pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti).

Il problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l'86% nel 2008).

d) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute, oltre ai motivi sopra esposti, anche ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati.

Tali revisioni e correzioni possono essere dovute, ad esempio, ad alcune rettifiche comunicate a posteriori dagli stessi uffici giudiziari, od anche, soprattutto per i dati degli anni più recenti, al fatto che alcuni uffici non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della Relazione, ma solo in seguito.

2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici requirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal citato Testo unico, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un'apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato ed i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accade nella maggioranza dei casi; nell'anno 2008, in più del 70% dei casi il difensore del minorenne è stato nominato d'ufficio).

Nel periodo 1995-2008, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

NUMERO UFFICI INTERESSATI (*)	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
1.780	84%	93%	69%	87 %	82 %	81 %	72 %	73 %

(*) il numero di uffici interessati, fino al 2001 compreso, è stato di oltre 900; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative ai fini di corretta analisi e valutazione del fenomeno.

Per il periodo più recente (anni 2005-2006-2007-2008), come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale, che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del '90 fino al 30/06/02 il patrocinio è stato disciplinato dalla L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" e sue successive modifiche; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

Nel proseguimento si riportano alcuni degli articoli piu' significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *'è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria'* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che *il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente.*

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Resta sempre esclusa dall'ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo; se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali): se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presenti falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenni.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenni, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenni o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato (art. 118). In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenni o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati della serie storica riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per il periodo più recente (anni 2005-2006-2007-2008), una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2008, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta di sottostime del dato reale).

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre ben presenti:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio


Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se tardiva.

I dati relativi al periodo 1995 – 2008 mostrano che il totale delle persone interessate al beneficio è stato in crescita fino all'anno 2005, per poi assestarsi su livelli stazionari fino all'anno 2008; nell'anno 2008 sono state circa 113.000 le persone interessate.

PERSONE RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
PERSONE RICH.	59,9%	67,2%	85,5%	89,1%	92,0%	92,0%	92,5%	93,7%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	32,8%	14,5%	10,9%	8,0%	8,0%	7,5%	6,3%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico,

Persone interessate al patrocinio penale: persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio



che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate fino all'anno 2005 è dovuto all'aumento del numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare pressoché costante nell'intero periodo esaminato.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l'ammissione (nel 2008 solo l'86% ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Relativamente al numero dei minorenni ammessi d'ufficio, è tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle

ammissioni d'ufficio, esso viene determinato indirettamente mediante il numero dei difensori d'ufficio che hanno presentato istanza di liquidazione per l'incarico svolto.

Non essendo sempre il rapporto di 1:1 (un difensore per ogni minorenni) ed, inoltre, poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in periodi precedenti, *il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve considerare, in definitiva, come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.*

4.3) Area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha registrato nel periodo 1995 - 2008 una *diminuzione del peso percentuale per l'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale per l'area del Sud-Isole*, apparendo a tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra queste due macro-aree:


AREA GEOG.: PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
NORD	43.3%	41.9%	29.5%	28,0%	27.7%	26.7%	26,4%	26,0%
CENTRO	23.8%	22.8%	18.9%	18,6%	16.7%	20.2%	20,7%	20,5%
SUD	18.8%	21.4%	27.4%	32,9%	33,1%	30.1%	30,4%	29,8%
ISOLE	14.1%	13.9%	24,1%	20,5%	22,5%	23,0%	22,6%	23,7%
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta andamento crescente in tutte le aree geografiche, ma, come evidenziato anche dalla tabella delle percentuali, l'aumento più consistente si verifica per il Sud-Isole:

AREA GEOG.: PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
NORD	7.177	12.609	14.073	19.519	21.557	31.290	29.117	29.484
CENTRO	3.948	6.865	9.030	12.952	13.077	23.617	22.825	23.245
SUD	3.114	6.444	13.074	22.902	25.763	35.242	33.589	33.787
ISOLE	2.346	4.179	11.497	14.266	17.523	26.855	24.922	26.868
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384

Si ha seguente grafico:

Persone interessate al patrocinio penale: area geografica



4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci relative alle due menzionate categorie. Nel periodo esaminato non si registrano significative variazioni per ciò che riguarda il peso percentuale delle due categorie, restando peraltro la seconda confinata a livelli del tutto marginali, anche se appare in lieve aumento:

QUALIFICA GIURIDICA: PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
IND., IMP., COND.	98,8%	98,3%	97,9%	98,0%	96,6%	95,5%	94,0%	93,3%	
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	1,7%	2,1%	2,0%	3,4%	4,5%	6,0%	6,7%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384	


4.5) Età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate al patrocinio penale, si è registrato un andamento del numero dei **minorenni** decrescente in percentuale sul totale; analogo ma opposto andamento si è avuto per il numero dei **maggioenni**:

ETA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
MAGGIORENNI	55,3%	65,8%	82,9%	86,7%	89,7%	89,5%	90,0%	91,1%	
MINORENNI	44,7%	34,2%	17,1%	13,3%	10,3%	10,5%	10,0%	8,9%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384	

In termini assoluti, si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero di maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni:

Persone interessate al patrocinio penale: maggiorenni e minorenni



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenni, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella,

MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
MIN. RICHIEDENTI	10,4%	4,3%	15,8%	18,8%	22,9%	23,9%	25,1%	29,7%	
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	95,7%	84,2%	81,2%	77,1%	76,1%	74,9%	70,3%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.013	10.104	

che mostra come il peso dei minorenni richiedenti sia tendenzialmente in crescita.

Interessante è la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG.: MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
NORD	34,9%	30,5%	25,8%	22,2%	26,5%	19,4%	26,0%	25,0%	
CENTRO	31,0%	29,7%	19,7%	12,4%	11,2%	27,7%	27,0%	28,7%	
SUD	24,4%	27,6%	33,8%	50,4%	36,1%	35,1%	32,0%	28,1%	
ISOLE	9,6%	12,1%	20,7%	15,0%	26,2%	17,9%	15,0%	18,2%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.013	10.104	

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3), anche se vi sono differenze non trascurabili. Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord, e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole.

4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).


Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita, nel prospetto di rilevazione, un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando ora il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

NAZIONALITA': PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
CITTADINI	79,9%	86,3%	91,0%	88,9%	87,3%	83,5%	80,4%	79,9%	
STRANIERI	20,1%	13,7%	9,0%	11,1%	12,7%	16,5%	19,6%	20,1%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384	

La tabella indica che il peso percentuale degli stranieri ha avuto una flessione fino al 1999 (9%) per poi risalire al 20,1% nel 2008 (percentuale uguale a quella del 1995); tuttavia il corrispondente grafico dei valori assoluti indica che, in ogni caso, anche il numero degli stranieri interessati è in crescita:

Persone interessate al patrocinio penale: cittadini e stranieri



Considerando adesso il totale dei soli minorenni suddiviso in cittadini e stranieri minorenni per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

NAZIONALITA': MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
CITTADINI MIN.	63,4%	70,3%	75,0%	71,4%	70,5%	61,1%	58,6%	58,9%	
STRANIERI MIN.	36,6%	29,7%	25,0%	28,6%	29,5%	38,9%	41,4%	41,1%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.013	10.104	

che mostra come, mediamente, circa il 30% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza piuttosto superiore rispetto a quella della tabella precedente (ad esempio, nel 2008 le percentuali da confrontare sono, rispettivamente, il 20,1% e il 41,1%).

Limitando l'analisi alla distribuzione per area geografica del totale dei soli stranieri, si è avuto:

AREA GEOG.: STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
NORD	43,0%	43,2%	46,1%	39,4%	42,2%	35,2%	34,0%	33,4%
CENTRO	50,1%	50,6%	38,4%	35,3%	32,0%	39,9%	39,5%	37,8%
SUD	3,0%	3,6%	8,2%	17,7%	17,9%	17,1%	17,6%	18,9%
ISOLE	3,9%	2,7%	7,2%	7,6%	7,9%	7,8%	9,0%	9,9%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.328	21.661	22.750

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale per l'area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale per l'area del Sud-Isole: il peso del Centro-Nord resta tuttavia sempre preponderante (71,2% nel 2008).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

ETA': STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
STRANIERI MAGG..	18,7%	25,6%	52,7%	65,7%	76,0%	75,3%	78,9%	81,7%
STRANIERI MIN.	81,3%	74,4%	47,3%	34,3%	24,0%	24,7%	21,1%	18,3%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.328	21.661	22.750

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (ossia cittadini e stranieri insieme; vedi il par. 4.5) ed evidenziano come il peso degli stranieri minorenni (18,3% nel 2008), peraltro fortemente decrescente nel periodo esaminato e addirittura tale da provocare una perfetta inversione con il peso degli stranieri maggiorenni, sia stato sempre molto più elevato, per ogni anno, rispetto a quello dell'intero gruppo dei cittadini e degli stranieri congiuntamente considerati (8,9% nel 2008; vedi sempre il par. 4.5).

4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

UFFICIO GIUDIZIARIO	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
GIP+TRI+ASS	34,2%	49,8%	62,0%	62,2%	63,8%	64,4%	67,3%	67,4%	
DIST	5,5%	4,8%	5,8%	7,0%	7,7%	7,6%	8,2%	8,3%	
GdP					4,0%	5,3%	6,4%	6,7%	
CAP+AAP	21,0%	4,7%	6,5%	5,6%	5,0%	4,1%	3,4%	3,3%	
US+TS	4,5%	6,5%	8,6%	11,9%	9,2%	8,2%	4,8%	5,4%	
IPM+TRM+USM+TSM	31,7%	33,9%	16,9%	12,9%	10,1%	10,1%	9,7%	8,8%	
CAM	3,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,1%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384	

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo dal tempo e dalle risorse umane disponibili di ciascun ufficio. Viene infatti data la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme (è il caso ad esempio degli uffici che hanno un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

La maggior parte delle persone interessate (il 67,4% nel 2008) si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise (analoga percentuale si ravvisa anche per i costi; vedi par. 6.6).

5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggioresni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui ad ogni buon fine le tre identità indicate nel par. 4.2:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest'ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; per questi ultimi si veda anche quanto precisato nel par. 4.2).

Per il periodo 1995-2008, anche il totale delle persone ammesse risulta molto elevato e presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2).

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
PERS. RICH. AMM.	55,7%	63,3%	83,2%	87,4%	91,0%	90,9%	91,5%	92,8%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	36,7%	16,8%	12,6%	9,0%	9,1%	8,5%	7,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. AMM.	15.000	26.911	41.073	59.775	68.885	102.860	97.356	98.541


La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2., è che ora il peso delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. Il peso è solo di poco inferiore all'altro, in quanto viene ammesso mediamente circa l'85% delle persone richiedenti, come mostra la seguente tabella:

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE							
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
84,1%	84,3%	83,8%	84,1%	87,4%	86,9%	87,2%	86,0%

Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse della tabella sopra riportata e' stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e' stato rideterminato) con maggiore correttezza rispetto alla precedente Relazione del 2007, per tenere conto del fatto che, solitamente, per una piccola percentuale di richieste inoltrate nell'anno il giudice non riesce a decidere entro il 31 dicembre dell'anno stesso e pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse (pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti).

Il problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto, circa l'85%).

In termini assoluti, abbiamo il seguente grafico:



5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad es. una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione).

I dati, disponibili solo fino al 2002, mostrano che le persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione sono in numero decisamente marginale rispetto al totale delle persone richiedenti ammesse:

REVOCHE SU PERSONE RICHIEDENTI AMMESSE (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
3,5%	2,9%	3,3%	3,4%	2,2%	1,5%	1,5%	1,4%

Proprio per la marginalità della percentuale, questo dato non è stato più richiesto agli uffici giudiziari, anche perché comportava per loro non poche difficoltà nel conteggiare esattamente tutte le revocche corrispondenti alle istanze emesse in un dato anno, potendo la revoca avvenire anche diverso tempo dopo.

5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggioresni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme anticipate.

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni per i quali vi è stato successivamente il recupero delle somme in rapporto al totale dei minorenni ammessi d'ufficio (si vedano anche le precisazioni degli ultimi due capoversi del par. 4.2), abbiamo la seguente tabella,

MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO CON RECUPERO SOMME SUL TOT. MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
11,1%	11,3%	6,0%	4,8%	5,2%	5,2%	3,1%	5,5%

con considerazioni analoghe alle revocche del paragrafo precedente riguardo l'entità delle percentuali e la difficoltà nel conteggio da parte degli uffici giudiziari.

6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali quando necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure *partecipanti direttamente o indirettamente* al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,...).

Il monitoraggio rileva il **totale delle spese anticipate dallo Stato**, ossia il complesso delle *spese pagate* dall'erario, relative **al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricade nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone poi notizia all'ufficio giudiziario 'delegante'.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto al pagamento delle spese di giustizia si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

6.2) Ulteriori considerazioni

Fino al 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli più del 90% del totale, è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di revoca e di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene infine condannata, nell'ambito del processo in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono infatti denominati 'costi lordi'). Considerato comunque che queste due poste sono di segno opposto ed in genere di piccola entità, i valori esposti nel prosieguo si possono ugualmente considerare ben significativi per l'analisi.

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficiario, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari.

Poiché le stime dei dati mancanti sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2008, e sono stati allo scopo anche qui separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (*le usuali tre linee contigue per separare i due periodi*).

6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale **in termini nominali** (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1996	90,8%	6,9%	2,1%	0,2%	100,0%	€ 6.655.837
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1998	92,4%	5,3%	1,9%	0,4%	100,0%	€ 16.619.270
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2000	91,9%	5,2%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 32.467.599
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2002	92,5%	5,6%	1,7%	0,1%	100,0%	€ 45.153.318
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2004	93,9%		6,1%		100,0%	€ 65.916.220
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.133.616
2006	93,6%		6,4%		100,0%	€ 78.853.001
2007	92,8%		7,2%		100,0%	€ 88.298.151
2008	95,0%		5,0%		100,0%	€ 88.501.771

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori costituiscano la quasi totalità (più del 90%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto limitati, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutti gli altri tipi di spesa.

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato 1995-2008, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di ciascun anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all'altro a motivo del crescente tasso di inflazione.

6.4) Costi lordi in termini reali

Per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i dati della tabella del precedente paragrafo 6.3 e determiniamo i corrispondenti costi lordi complessivi ed anche una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio) entrambi **in termini reali, ossia espressi ai prezzi dell'ultimo anno esaminato, ossia l'anno 2008**, secondo gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT.

Abbiamo la seguente tabella:


COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2008			
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima)
1995	15.000	€ 5.460.519	-----
1996	21.164	€ 8.596.598	€ 573
1997	26.911	€ 12.967.993	€ 612
1998	34.886	€ 20.727.348	€ 770
1999	41.074	€ 26.114.336	€ 748
2000	44.201	€ 38.867.384	€ 946
2001	58.560	€ 37.090.675	€ 839
2002	75.534	€ 51.392.522	€ 877
2003	65.500	€ 68.248.565	€ 903
2004	76.483	€ 71.802.417	€ 1.096
2005	102.860	€ 94.389.392	€ 1.234
2006	99.780	€ 82.801.538	€ 804
2007	97.356	€ 91.146.195	€ 913
2008	98.541	€ 88.501.771	€ 909

Appare importante ribadire che i costi lordi pro-capite riportati nella tabella sono solo una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite reali che sono ignoti, in quanto se da un lato si conoscono i costi totali per l'anno esaminato, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi lordi totali dell'anno in esame con il numero di persone ammesse l'anno precedente, supponendo per ipotesi che l'esborso avvenga mediamente un anno dopo l'ammissione al beneficio. Pertanto i costi lordi pro-capite sopra riportati sono da considerarsi solo indicativi di quelli reali, pur potendo comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno.

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2008, abbiamo, in termini grafici:

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi 2008 (in milioni di euro)



Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena confrontabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2008 a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest'ultimo periodo, dal grafico si può tuttavia osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all'anno 2005 e siano poi divenuti pressoché stazionari.

6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

AREA GEOG.	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
NORD	47,5%	51,5%	25,9%	22,4%	29,2%	29,8%	28,1%	26,6%	
CENTRO	21,8%	11,6%	14,5%	15,5%	12,4%	15,3%	17,4%	17,9%	
SUD	16,6%	19,3%	27,4%	32,7%	32,1%	31,3%	29,4%	29,3%	
ISOLE	14,1%	17,6%	32,1%	29,4%	26,3%	23,5%	25,2%	26,2%	
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2008)	€ 5,4	€ 13,0	€ 26,1	€ 37,1	€ 68,2	€ 94,4	€ 91,1	€ 88,5	


I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, 'Area geografica'). Anche per i costi si registra una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole.

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2008 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

AREA GEOG.	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2008								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
NORD	€ 2,6	€ 6,7	€ 6,7	€ 8,3	€ 19,9	€ 28,1	€ 25,6	€ 23,5	
CENTRO	€ 1,2	€ 1,5	€ 3,8	€ 5,8	€ 8,5	€ 14,5	€ 15,8	€ 15,9	
SUD	€ 0,9	€ 2,5	€ 7,2	€ 12,1	€ 21,9	€ 29,6	€ 26,7	€ 25,9	
ISOLE	€ 0,7	€ 2,3	€ 8,4	€ 10,9	€ 17,9	€ 22,2	€ 23,0	€ 23,2	
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2008)	€ 5,4	€ 13,0	€ 26,1	€ 37,1	€ 68,2	€ 94,4	€ 91,1	€ 88,5	

Graficamente:

**Costi lordi del patrocinio penale a prezzi 2008 (in milioni di euro):
area geografica**



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia, al momento, il Sud.

6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo del pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono riportati a partire dal 2001:

UFFICIO GIUDIZIARIO	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)				
	2001	2003	2005	2007	2008
GIP+TRI+ASS	70.4%	68.5%	65.8%	62.8%	63.6%
DIST	6.0%	5.6%	6.8%	6.8%	7.2%
GdP	-----	1.0%	2.7%	2.8%	3.7%
CAP+AAP	12.6%	17.2%	17.9%	19.7%	18.7%
US+TS	3.2%	3.8%	3.1%	3.8%	3.0%
IPM+TRM+USM+TSM	7.2%	3.5%	3.4%	3.9%	3.6%
CAM	0.6%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2008)	€ 37,1	€ 68,2	€ 94,4	€ 91,1	€ 88,5

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari
 TRI = Tribunale sede
 ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale
GdP = Giudice di pace
CAP = Corte di Appello
AAP = Corte di Assise di Appello
US = Ufficio di Sorveglianza
TS = Tribunale di Sorveglianza
IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni
TRM = Tribunale minorenni
USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni
TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni
CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggior parte dei costi (circa il 64% nel 2008) si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Residuali sono i costi presso gli Uffici per i minorenni (circa il 4% nel 2008).

La scelta delle particolari aggregazioni tra diversi tipi di uffici utilizzate nella tabella sopra riportata è soprattutto dovuta al fatto che non sempre i singoli uffici comunicano le proprie spese in modo separato gli uni dagli altri, come sarebbe richiesto in teoria dal prospetto di rilevazione, ma a volte le comunicano accorpandole in modo congiunto alle spese di altri uffici che utilizzano lo stesso registro delle spese (è il caso ad esempio del GIP-Tribunale sede-Corte di Assise).

E' stata perciò concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (vedi anche le analoghe considerazioni alla fine del par. 4.7).

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"**

relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

TABELLE: ANNO 2008

AVVERTENZA 1): I DATI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

AVVERTENZA 2): I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (persone interessate e ammesse, costi):				
ANNO 2008				
Persone interessate	Persone ammesse	Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa)	altri costi
113.384	98.541	€ 88.501.771	€ 84.112.743	€ 4.389.029
		100,0%	95,0%	5,0%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia
 Direzione Generale della giustizia penale - Ufficio I - Reparto Dati statistici e monitoraggio

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" relativamente al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE: ANNO 2008					
Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale					
Tot. persone interessate	per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio		per qualifica giuridica		per nazionalità
	persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	minorenni ammessi d'ufficio (2)	indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati	persone offese, persone danneggiate	italiani stranieri
113.384	106.281	7.103	105.770	7.614	90.634
100,0%	93,7%	6,3%	93,3%	6,7%	79,9%
					22.750
					20,1%

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

Persone richiedenti (maggiorrenni e minorenni) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (1)			
Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	persone richiedenti ammesse (3)	persone richiedenti non ammesse	perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti)
106.281	91.438	14.843	86,0%
100,0%	86,0%	14,0%	

Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale		
Tot. persone ammesse	persone richiedenti ammesse (3)	minorenni ammessi d'ufficio (2)
98.541	91.438	7.103
100,0%	92,8%	7,2%

NOTA: i numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali

Costi lordi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale a prezzi 2008 (*)		
Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa) (*)	altri costi
€ 88.501.771	€ 84.112.743	€ 4.389.029
100,0%	95,0%	5,0%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO; ANNO 2008

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	UFFICI PER I MAGGIORENNI							UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM	
NORD											
TORINO	7.261	6.680	5.100	190	608	185	597	581	564	17	
MILANO	7.331	6.023	4.757	546	588	195	337	1.308	1.307	1	
BOLZANO	207	187	124	34	9	10	10	20	20	0	
BRESCIA	1.229	1.229	1.023	14	61	54	77	0	0	0	
TRENTO	408	313	234	18	30	8	23	95	92	3	
VENEZIA	2.129	2.111	1.597	134	152	64	164	18	18	0	
TRIESTE	1.167	1.167	939	38	112	31	47	0	0	0	
GENOVA	4.813	4.477	3.249	201	549	167	311	336	329	7	
BOLOGNA	4.939	4.773	3.647	215	390	186	335	166	165	1	
TOTALE	29.484	26.960	20.670	1.190	2.299	900	1.901	2.524	2.495	29	
CENTRO											
FIRENZE	5.651	5.115	3.825	455	385	141	309	536	536	0	
PERUGIA	1.769	1.621	1.074	181	133	72	161	148	148	0	
ANCONA	3.087	2.961	2.027	457	267	102	108	126	125	1	
R O M A	12.738	10.648	8.753	632	303	461	499	2.090	2.072	18	
TOTALE	23.245	20.345	15.679	1.725	1.088	776	1.077	2.900	2.881	19	
SUD											
L'AQUILA	4.205	4.130	2.822	342	333	133	500	75	75	0	
CAMPOBASSO	715	676	487	72	34	28	55	39	38	1	
NAPOLI	8.954	7.469	5.733	995	154	324	263	1.485	1.485	0	
SALERNO	2.455	2.392	1.605	412	107	90	178	63	52	11	
BARI	3.074	2.604	1.405	665	238	139	157	470	448	22	
LECCE	3.455	3.270	1.831	673	388	144	234	185	176	9	
POTENZA	1.600	1.567	1.105	143	88	122	109	33	33	0	
CATANZARO	5.676	5.464	4.468	180	543	114	159	212	212	0	
REGGIO C.	2.187	2.132	1.657	217	65	146	47	55	42	13	
TARANTO	1.466	1.243	720	129	165	105	124	223	223	0	
TOTALE	33.787	30.947	21.833	3.828	2.115	1.345	1.826	2.840	2.784	56	
ISOLE											
PALERMO	10.456	9.611	7.450	789	671	140	561	845	841	4	
MESSINA	2.356	2.199	1.564	251	151	127	106	157	155	2	
CALTANISSETTA	2.190	2.027	1.647	0	224	90	66	163	156	7	
CATANIA	5.933	5.641	3.974	1.049	273	223	122	292	285	7	
CAGLIARI	4.140	3.866	2.401	387	636	85	357	274	274	0	
SASSARI	1.793	1.684	1.232	167	187	28	70	109	109	0	
TOTALE	26.868	25.028	18.268	2.643	2.142	693	1.282	1.840	1.820	20	
RIEPILOGO											
NORD	29.484	26.960	20.670	1.190	2.299	900	1.901	2.524	2.495	29	
CENTRO	23.245	20.345	15.679	1.725	1.088	776	1.077	2.900	2.881	19	
SUD	33.787	30.947	21.833	3.828	2.115	1.345	1.826	2.840	2.784	56	
ISOLE	26.868	25.028	18.268	2.643	2.142	693	1.282	1.840	1.820	20	
TOT. NAZ.	113.384	103.280	76.450	9.386	7.644	3.714	6.086	10.104	9.980	124	
% su pers. int.	100,0%	91,1%	67,4%	8,3%	6,7%	3,3%	5,4%	8,9%	8,8%	0,1%	

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE
 TRI = TRIBUNALE
 ASS = CORTE DI ASSISE
 DIST = SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE
 GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO
 AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
 US = UFFICIO DI SOVRIGLIANZA
 IS = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
 TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
 CAM = CORTE D'APPELLO SEZIONE MINORENNI
 USM = UFFICIO DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI
 TSM = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I. Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER NAZIONALITA' ED ETA': ANNO 2008

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	CITTADINI			STRANIERI		
		Tot. Cittadini	Cittadini maggiorenni	Cittadini minorenni	Tot. Stranieri	Stranieri maggiorenni	Stranieri minorenni
NORD							
TORINO	7.261	5.774	5.467	307	1.487	1.213	274
MILANO	7.331	4.850	4.525	325	2.481	1.498	983
BOLZANO	207	159	147	12	48	40	8
BRESCIA	1.229	958	958	0	271	271	0
TRENTO	408	292	246	46	116	67	49
VENEZIA	2.129	1.657	1.651	6	472	460	12
TRIESTE	1.167	987	987	0	180	180	0
GENOVA	4.813	3.465	3.380	85	1.348	1.097	251
BOLOGNA	4.939	3.742	3.659	83	1.197	1.114	83
TOTALE	29.484	21.884	21.020	864	7.600	5.940	1.660
CENTRO							
FIRENZE	5.651	3.844	3.701	143	1.807	1.414	393
PERUGIA	1.769	1.113	1.068	45	656	553	103
ANCONA	3.087	2.062	2.004	58	1.025	957	68
R O M A	12.738	7.633	7.000	633	5.105	3.648	1.457
TOTALE	23.245	14.652	13.773	879	8.593	6.572	2.021
SUD							
L'AQUILA	4.205	3.473	3.411	62	732	719	13
CAMPOBASSO	715	618	588	30	97	88	9
NAPOLI	8.954	7.530	6.193	1.337	1.424	1.276	148
SALERNO	2.455	2.028	1.977	51	427	415	12
BARI	3.074	2.790	2.367	423	284	237	47
LECCE	3.455	3.184	3.033	151	271	237	34
POTENZA	1.600	1.455	1.424	31	145	143	2
CATANZARO	5.676	5.118	4.936	182	558	528	30
REGGIO C.	2.187	1.897	1.850	47	290	282	8
TARANTO	1.466	1.395	1.181	214	71	62	9
TOTALE	33.787	29.488	26.960	2.528	4.299	3.987	312
ISOLE							
PALERMO	10.456	9.660	8.901	759	796	710	86
MESSINA	2.356	2.161	2.024	137	195	175	20
CALTANISSETTA	2.190	2.054	1.909	145	136	118	18
CATANIA	5.933	5.298	5.016	282	635	625	10
CAGLIARI	4.140	3.875	3.619	256	265	247	18
SASSARI	1.793	1.562	1.461	101	231	223	8
TOTALE	26.868	24.610	22.930	1.680	2.258	2.098	160
RIEPILOGO							
NORD	29.484	21.884	21.020	864	7.600	5.940	1.660
CENTRO	23.245	14.652	13.773	879	8.593	6.572	2.021
SUD	33.787	29.488	26.960	2.528	4.299	3.987	312
ISOLE	26.868	24.610	22.930	1.680	2.258	2.098	160
TOT. NAZ.	113.384	90.634	84.683	5.951	22.750	18.597	4.153
% su pers. int.	100,0%	79,9%	74,7%	5,2%	20,1%	16,4%	3,7%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER QUALIFICA GIURIDICA: ANNO 2008

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI	PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE
NORD			
TORINO	7.261	6.723	538
MILANO	7.331	6.992	339
BOLZANO	207	191	16
BRESCIA	1.229	1.150	79
TRENTO	408	362	46
VENEZIA	2.129	1.961	168
TRIESTE	1.167	1.102	65
GENOVA	4.813	4.526	287
BOLOGNA	4.939	4.611	328
TOTALE	29.484	27.618	1.866
CENTRO			
FIRENZE	5.651	5.399	252
PERUGIA	1.769	1.690	79
ANCONA	3.087	2.869	218
R O M A	12.738	12.135	603
TOTALE	23.245	22.093	1.152
SUD			
L'AQUILA	4.205	3.897	308
CAMPOBASSO	715	652	63
NAPOLI	8.954	8.691	263
SALERNO	2.455	2.313	142
BARI	3.074	2.871	203
LECCE	3.455	3.098	357
POTENZA	1.600	1.511	89
CATANZARO	5.676	5.164	512
REGGIO C.	2.187	2.081	106
TARANTO	1.466	1.309	157
TOTALE	33.787	31.587	2.200
ISOLE			
PALERMO	10.456	9.602	854
MESSINA	2.356	2.164	192
CALTANISSETTA	2.190	1.882	308
CATANIA	5.933	5.406	527
CAGLIARI	4.140	3.745	395
SASSARI	1.793	1.673	120
TOTALE	26.868	24.472	2.396
RIEPILOGO			
NORD	29.484	27.618	1.866
CENTRO	23.245	22.093	1.152
SUD	33.787	31.587	2.200
ISOLE	26.868	24.472	2.396
TOT. NAZ.	113.384	105.770	7.614
% su pers. int.	100,0%	93,3%	6,7%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2008

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
NORD						
TORINO	7.261	6.452	6.789	5.980	809	472
MILANO	7.331	6.287	6.148	5.104	1.044	1.183
BOLZANO	207	183	201	177	24	6
BRESCIA	1.229	914	1.229	914	315	0
TRENTO	408	325	332	249	83	76
VENEZIA	2.129	1.685	2.128	1.684	444	1
TRIESTE	1.167	957	1.167	957	210	0
GENOVA	4.813	4.284	4.560	4.031	529	253
BOLOGNA	4.939	3.960	4.852	3.873	979	87
TOTALE	29.484	25.047	27.406	22.969	4.437	2.078
CENTRO						
FIRENZE	5.651	4.695	5.144	4.188	956	507
PERUGIA	1.769	1.508	1.643	1.382	261	126
ANCONA	3.087	2.586	2.997	2.496	501	90
R O M A	12.738	11.364	10.864	9.490	1.374	1.874
TOTALE	23.245	20.153	20.648	17.556	3.092	2.597
SUD						
L'AQUILA	4.205	3.756	4.205	3.756	449	0
CAMPOBASSO	715	572	696	553	143	19
NAPOLI	8.954	7.921	7.791	6.758	1.033	1.163
SALERNO	2.455	2.093	2.443	2.081	362	12
BARI	3.074	2.566	2.759	2.251	508	315
LECCE	3.455	3.074	3.359	2.978	381	96
POTENZA	1.600	1.371	1.586	1.357	229	14
CATANZARO	5.676	4.784	5.595	4.703	892	81
REGGIO C.	2.187	1.811	2.177	1.801	376	10
TARANTO	1.466	1.178	1.309	1.021	288	157
TOTALE	33.787	29.126	31.920	27.259	4.661	1.867
ISOLE						
PALERMO	10.456	9.678	10.166	9.388	778	290
MESSINA	2.356	1.993	2.294	1.931	363	62
CALTANISSETTA	2.190	1.854	2.153	1.817	336	37
CATANIA	5.933	5.326	5.931	5.324	607	2
CAGLIARI	4.140	3.760	4.006	3.626	380	134
SASSARI	1.793	1.604	1.757	1.568	189	36
TOTALE	26.868	24.215	26.307	23.654	2.653	561
RIEPILOGO						
NORD	29.484	25.047	27.406	22.969	4.437	2.078
CENTRO	23.245	20.153	20.648	17.556	3.092	2.597
SUD	33.787	29.126	31.920	27.259	4.661	1.867
ISOLE	26.868	24.215	26.307	23.654	2.653	561
TOT. NAZ.	113.384	98.541	106.281	91.438	14.843	7.103
% su pers. int.	100,0%		93,7%	80,6%	13,1%	6,3%
				Perc. di accoglimento richiesta		86,0%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2008

DISTRETTI	TOT. PERSONE AMMESSE	UFFICI PER I MAGGIORENNI						UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
NORD										
TORINO	6.452	5.901	4.536	164	585	176	440	551	534	17
MILANO	6.287	4.909	3.853	347	373	170	186	1.378	1.377	1
BOLZANO	183	163	106	34	7	9	7	20	20	0
BRESCIA	914	914	768	8	52	48	38	0	0	0
TRENTO	325	231	158	15	29	7	22	94	91	3
VENEZIA	1.685	1.667	1.281	120	144	50	72	18	18	0
TRIESTE	437	957	758	33	112	27	27	0	0	0
GENOVA	4.284	3.965	2.888	196	471	162	248	319	312	7
BOLOGNA	3.960	3.809	2.931	195	341	160	182	151	151	0
TOTALE	25.047	22.516	17.259	1.112	2.114	809	1.222	2.531	2.503	28
CENTRO										
FIRENZE	4.695	4.155	3.145	418	359	100	133	540	540	0
PERUGIA	1.508	1.360	934	160	110	48	108	148	148	0
ANCONA	2.586	2.464	1.758	357	240	80	29	122	122	0
ROMA	11.364	9.246	7.572	592	280	434	368	2.118	2.100	18
TOTALE	20.153	17.225	13.409	1.527	989	662	638	2.928	2.910	18
SUD										
L'AQUILA	3.756	3.682	2.460	316	318	131	457	74	74	0
CAMPOBASSO	573	540	382	65	30	17	46	32	31	1
NAPOLI	7.921	6.364	4.730	965	150	319	200	1.557	1.557	0
SALERNO	2.093	2.033	1.331	367	99	79	157	60	49	11
BARI	2.566	2.110	1.108	601	224	94	83	456	436	20
LECCE	3.074	2.925	1.718	593	348	138	129	148	139	9
POTENZA	1.371	1.341	962	109	87	101	82	30	30	0
CATANZARO	4.784	4.567	3.696	139	523	103	106	217	217	0
REGGIO C.	1.811	1.758	1.365	187	60	114	32	53	39	14
TARANTO	1.178	953	508	111	148	107	79	225	225	0
TOTALE	29.126	26.274	18.260	3.453	1.987	1.203	1.371	2.852	2.797	55
ISOLE										
PALERMO	9.678	8.864	6.993	733	619	110	409	814	812	2
MESSINA	1.997	1.847	1.302	213	141	113	78	146	144	2
CALTANISSETTA	1.854	1.710	1.390	0	192	80	48	144	138	6
CATANIA	5.326	5.066	3.574	954	263	217	58	260	253	7
CAGLIARI	3.760	3.491	2.130	376	623	71	291	269	269	0
SASSARI	1.604	1.502	1.114	143	173	26	46	102	102	0
TOTALE	24.215	22.480	16.503	2.419	2.011	617	930	1.735	1.718	17
RIEPILOGO										
NORD	25.047	22.516	17.259	1.112	2.114	809	1.222	2.531	2.503	28
CENTRO	20.153	17.225	13.409	1.527	989	662	638	2.928	2.910	18
SUD	29.126	26.274	18.260	3.453	1.987	1.203	1.371	2.852	2.797	55
ISOLE	24.215	22.480	16.503	2.419	2.011	617	930	1.735	1.718	17
TOT. NAZ.	98.541	88.495	65.431	8.511	7.101	3.291	4.161	10.046	9.928	118
% su pers. amm.	100,0%	89,8%	66,4%	8,6%	7,2%	3,3%	4,2%	10,2%	10,1%	0,1%

LEGENDA:

IPT - UFF. GI.P./GUP o TRIBUNALE
 TRI - TRIBUNALE
 ASS - CORTE DI ASSISE
 DIST - SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE
 GDP - G.DICE DI FACE

CAP - CORTE DI APPELLO
 AAP - CORTE DI ASSISE DI APPELLO
 US - UFFICIO DI SORVEGLIANZA
 TS - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM - UFF. GI.P./GUP o TRIBUNALE MINORENNI
 TRM - TRIBUNALE PER I MINORENNI
 CAM - CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
 USM - UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
 TSM - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Informativi
 ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO (in Euro): ANNO 2008

COSTI TOTALI (1) E PRO-CAPITE (2) DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

DISTRETTI	TOT. COSTI (in Euro) (IVA inclusa) (1)	di cui ONORARI PER DIFENSORI (IVA inclusa) (1)	MAGGIORENNI						MINORENNI					
			Tot. costi per maggiorenni	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	Tot. costi per minorenni	IPM + TRM + USM + TSM	CAM			
NORD														
LODRINO	4.996.758	4.787.571	4.978.166	3.313.876	181.332	332.904	896.003	254.052	18.590	15.774	2.817			
MILANO	6.491.355	5.989.606	6.011.581	3.825.621	200.704	166.612	1.578.928	239.716	479.774	479.774	0			
BOLOGNA	178.440	172.881	151.598	101.967	20.161	9.064	16.964	3.443	26.842	26.842	0			
BRESCIA	1.010.238	972.388	1.010.238	712.313	5.831	37.158	245.126	9.809	0	0	0			
TRENTO	297.312	285.116	277.211	207.761	9.755	28.349	27.304	4.044	20.169	17.897	2.263			
VERONA	1.888.306	1.827.803	1.887.985	1.451.350	91.757	76.900	112.039	155.940	3.20	3.20	0			
TRIVULZIO	796.359	716.252	796.359	541.243	33.417	82.779	133.864	5.057	0	0	0			
GENOVA	3.718.575	3.598.719	3.652.653	2.247.468	73.758	186.975	1.059.336	85.117	65.922	65.922	0			
BOLOGNA	4.158.803	3.724.494	4.082.020	2.999.464	221.617	180.630	534.882	145.428	76.783	74.054	2.729			
TOTALE	23.536.146	22.074.620	22.847.815	15.401.063	838.330	1.101.370	4.604.448	902.604	688.331	688.331	7.750			
CENTRO														
TIRRENZI	3.262.797	3.135.629	3.158.783	2.274.397	235.362	200.735	401.954	46.316	124.013	124.013	0			
PERUGIA	1.062.487	1.039.030	972.042	632.654	136.969	60.839	69.309	72.272	90.444	90.444	0			
ANCONA	2.042.170	2.045.817	2.041.030	1.264.729	443.016	154.014	167.259	12.012	51.140	44.842	6.298			
ROMA	9.418.682	8.963.433	8.600.381	5.659.065	483.989	99.038	2.016.645	341.043	818.301	818.301	0			
TOTALE	15.856.134	15.183.899	14.772.236	9.831.445	1.299.336	514.625	2.655.167	471.663	1.083.898	1.077.601	6.298			
SUD														
LANGHIA	2.291.409	2.208.679	2.264.944	1.572.810	138.036	149.424	164.835	239.820	26.365	26.365	0			
CAMPIDANNO	422.102	374.189	405.638	274.961	44.674	18.286	53.461	14.236	16.464	16.464	0			
NAPOLI	5.597.149	5.334.753	5.247.167	3.441.133	527.763	44.067	1.117.565	116.638	349.983	349.983	0			
SALERNO	1.530.224	1.518.843	1.518.436	1.115.567	33.811	30.848	226.468	111.742	11.788	10.971	817			
BIARI	2.259.295	2.188.274	2.052.726	1.227.733	390.755	72.103	354.280	7.855	206.568	182.343	24.225			
FREGI	5.143.853	4.968.329	5.085.150	3.197.977	504.150	104.683	1.190.827	87.514	58.703	43.113	15.590			
POTENZA	969.005	903.221	969.005	709.842	64.759	40.208	126.667	27.530	0	0	0			
CALANZANO	5.145.997	4.694.121	5.061.310	3.556.471	119.468	273.125	1.094.492	17.755	84.688	84.688	0			
BRUGIO C.	1.736.808	1.628.902	1.718.442	1.209.616	127.915	16.514	350.040	14.358	18.366	18.366	0			
TARANNO	839.611	744.163	761.306	328.176	139.640	61.087	182.212	50.193	77.705	63.231	14.464			
TOTALE	25.934.753	24.560.474	25.084.125	16.634.285	2.090.990	810.344	4.860.846	687.660	850.629	795.533	55.096			
ISOLE														
PATERMO	8.987.286	8.556.487	8.731.780	5.538.380	856.751	273.580	1.723.755	339.314	255.505	214.505	21.000			
MILISSINA	1.394.542	1.340.249	1.358.913	808.815	152.317	45.301	281.382	71.098	35.629	34.121	1.508			
GALLIANI SPA	1.621.189	1.587.611	1.553.080	1.161.785	0	75.895	288.959	26.441	68.109	36.247	11.822			
CATANIA	7.072.683	6.826.249	6.950.120	4.588.062	630.399	97.561	1.610.974	23.125	122.563	100.722	21.841			
CAGLIARI	3.059.187	2.983.711	2.929.788	1.834.943	307.411	314.919	382.605	89.911	129.399	123.262	6.137			
SASSARI	1.039.850	999.442	975.419	589.189	209.230	59.900	104.609	12.491	64.432	62.924	1.508			
TOTALE	23.174.737	22.294.749	22.499.101	14.521.174	2.156.108	867.156	4.392.284	562.380	675.636	611.821	63.815			
RIPILOGO														
NORD	23.536.146	22.074.620	22.847.815	15.401.063	838.330	1.101.370	4.604.448	902.604	688.331	688.331	7.750			
CENTRO	15.856.134	15.183.899	14.772.236	9.831.445	1.299.336	514.625	2.655.167	471.663	1.083.898	1.077.601	6.298			
SUD	25.934.753	24.560.474	25.084.125	16.634.285	2.090.990	810.344	4.860.846	687.660	850.629	795.533	55.096			
ISOLE	23.174.737	22.294.749	22.499.101	14.521.174	2.156.108	867.156	4.392.284	562.380	675.636	611.821	63.815			
TOT. NAZ.	€ 88.501.771	€ 84.112.743	€ 85.203.277	€ 56.387.966	€ 6.384.765	€ 3.293.495	€ 16.512.745	€ 2.624.306	€ 3.298.495	€ 3.198.536	€ 132.958			
Costi unit. costi	100,0%	95,0%	96,3%	63,7%	7,2%	3,7%	18,7%	3,0%	3,7%	3,6%	0,2%			

LEGENDA:
 IPT = UFF. GIP/GIP/COV. TRIBUNALE
 TRI = TRIBUNALE
 ASS = CORTE DI ASSISE
 TS = SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE
 GDP = GIUDICE DI PACE
 CAP = CORTE DI APPELLO
 AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
 US = UFFICIO DI SOVRIGLIANZA
 TS = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA
 IPM = UFF. GIP/GIP/COV. TRIBUNALE MINORENNI
 TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
 USM = UFFICIO DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI
 TSM = TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA PER I MINORENNI
 CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI

(1) - costi all'indotto della somma eventualmente recuperate
 (2) - i costi pro-capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno. I costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione (la stima dei costi pro-capite è stata ottenuta mediante il rapporto tra i costi totali dell'anno in esame e le persone ammesse l'anno precedente)

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

COSTI TOTALI (1) E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (2) DEL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)



ANNI 1995 - 2008

COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (1) (2) IN TERMINI NOMINALI

	Costi totali (in termini nominali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini nominali)
1995	€ 4.069.059	15.000	€ 271,27
1996	€ 6.655.837	21.164	€ 314,45
1997	€ 10.214.341	26.911	€ 379,52
1998	€ 16.619.270	34.886	€ 476,41
1999	€ 21.269.643	41.074	€ 517,91
2000	€ 32.467.599	44.201	€ 734,58
2001	€ 31.811.461	58.560	€ 541,71
2002	€ 45.153.318	75.534	€ 597,83
2003	€ 61.435.329	65.500	€ 937,88
2004	€ 65.916.220	76.483	€ 861,83
2005	€ 86.153.616	102.860	€ 837,38
2006	€ 78.853.001	99.780	€ 790,63
2007	€ 88.298.151	97.356	€ 907,14
2008	€ 88.501.771	98.541	€ 898,11

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI DEGLI ANNI 2005-2006-2007-2008 SONO STATI STIMATI

(1) - costi al lordo delle somme eventualmente recuperate
(2) - i costi pro capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi; pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno, i costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto il tesoro può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione (la stima dei costi pro capite è stata ottenuta mediante il rapporto tra i costi totali dell'anno in esame e le persone ammesse l'anno precedente)



INDICE	Isist 2008
1995	1,3420
1996	1,2916
1997	1,2698
1998	1,2472
1999	1,2278
2000	1,1971
2001	1,1660
2002	1,1382
2003	1,1109
2004	1,0893
2005	1,0710
2006	1,0501
2007	1,0323
2008	1,0000

COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (1) (2) IN TERMINI REALI (a prezzi 2008)

	Costi totali (in termini reali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini reali)
1995	€ 5.460.519	15.000	€ 364,04
1996	€ 8.596.598	21.164	€ 406,23
1997	€ 12.967.993	26.911	€ 481,78
1998	€ 20.727.348	34.886	€ 594,21
1999	€ 26.114.336	41.074	€ 635,78
2000	€ 38.867.384	44.201	€ 879,34
2001	€ 37.090.675	58.560	€ 633,53
2002	€ 51.392.522	75.534	€ 680,43
2003	€ 68.248.565	65.500	€ 1.041,96
2004	€ 71.802.417	76.483	€ 938,81
2005	€ 94.389.392	102.860	€ 917,01
2006	€ 82.801.538	99.780	€ 830,74
2007	€ 91.146.195	97.356	€ 937,14
2008	€ 88.501.771	98.541	€ 898,11

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI DEGLI ANNI 2005-2006-2007-2008 SONO STATI STIMATI

